



# Dispositivi di protezione individuale

**A.G. 57**

**18 dicembre 2018**

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	57	
Titolo:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE	
Norma di riferimento:	articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	<b>SENATO</b>	<b>CAMERA</b>
Commissione competente :	10 <sup>a</sup> Industria	X Attività produttive

## Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – reca lo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (Regolamento DPI) e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

L'articolo 6 della legge n. 163/2017 contiene, tra i criteri di delega specifici, la previsione che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo, che modifica il decreto legislativo n. 475/1992 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni finanziari

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articolo 1, comma 1, capoverso lettera f):</b> disciplina la procedura relativa agli organismi notificati che sono autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di valutazione e verifica dei requisiti dei dispositivi di protezione personale (DPI). I soggetti che intendono svolgere attività di organismo notificato devono presentare apposita domanda di autorizzazione e notifica	La <a href="#">relazione tecnica</a> non considera specificamente la norma.

al Ministero dello sviluppo economico (MISE).L'autorizzazione ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata con decreto del MISE e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazioni competenti) dietro corresponsione della tariffa di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame.

Le spese per il rilascio delle certificazioni da parte degli organismi certificati sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione.

Le Amministrazioni competenti vigilano sull'attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure di certificazione prevista dal regolamento 2016/425 (regolamento DPI). Si prevede, inoltre, che gli organismi notificati mettano a disposizione delle Amministrazioni competenti un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

**Articolo 1, comma 1, capoverso lettera l):** dispone che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (amministrazioni competenti). Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si prevede, inoltre, che per l'attività di vigilanza sul mercato le amministrazioni competenti possano avvalersi delle Camere di commercio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli oneri relativi ai provvedimenti adottati in caso di mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei DPI sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore, del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.

La **relazione tecnica** afferma che il rapporto tra il Ministero dello sviluppo economico e le Camere di commercio è disciplinato per mezzo di apposite convenzioni nell'ambito delle quali sono individuate le tipologie di prodotto cui nell'arco di validità della Convenzione si sceglie di porre particolare attenzione in termini di sicurezza, nonché i rispettivi compiti e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Dalla stipula delle convenzioni non derivano nuovi o maggiori oneri, mentre le attività del MISE saranno svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare si fa riferimento alle risorse già presenti in bilancio, nello stato di previsione della spesa del MISE, relative alla spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione: Regolazione dei mercati, Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, azione: spese di personale per il programma, nonché azione: Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati).

**Articolo 1, comma 1, capoverso lettera o):**

La **relazione tecnica** afferma che le attività

<p>sostituendo l'articolo 15 del D.L.gs. 475/1992, dispone che sono a carico degli operatori economici interessati le spese relative alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni di conformità dei DPI;</li> <li>- vigilanza sul mercato.</li> </ul> <p>Sono invece a carico dei soggetti richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità.</p> <p>Con decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono stabilite le tariffe per le citate attività, ad esclusione di quelle svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornate ogni tre anni.</p>	<p>svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento (designato in ACCREDIA ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99) sono regolate, in base alle norme generali applicabili a tale organismo, da tariffe proprie dell'ente, soggette alle verifiche dell'apposita commissione di sorveglianza interministeriale.</p> <p>Con la norma in esame viene data attuazione anche allo specifico criterio di delega secondo cui <u>gli oneri relativi a prestazioni e a controlli</u> da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, <u>sono posti a carico dei soggetti interessati</u>, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso (articolo 6, comma 3, lettera e), della legge n. 163 del 2007, e articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).</p> <p>La RT precisa inoltre che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisporranno un sistema tariffario per l'espletamento delle relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nel quale gli oneri relativi alle prestazioni e/o controlli da eseguire, secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, della legge n.234/2012 (richiamato dalla legge delega) saranno posti a carico dei soggetti interessati.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che il provvedimento in esame non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la RT precisa che le amministrazioni pubbliche interessate (Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzia delle dogane e dei monopoli e le Camere di commercio) provvedono ai compiti assegnati dal decreto legislativo, già svolti - secondo la RT - ai sensi del vigente quadro normativo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, secondo quanto affermato dalla RT - il provvedimento in esame non determina l'istituzione di nuovi organi o l'attribuzione di nuovi compiti ad organi esistenti.</p>

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia in primo luogo che l'articolo 4 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno

ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 4 del provvedimento e tenuto conto che le attività autorizzatorie e di vigilanza sono già previste a legislazione vigente.

Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, non si formulano osservazioni nel presupposto che le relative tariffe siano idonee a garantire - anche dal punto di vista dell'allineamento temporale - la copertura integrale delle relative attività amministrative.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

**Senato: Nota di lettura n. 54**

**Camera: Nota di verifica n. 62**

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs\_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
VQAG057